



Città di Castelvetrano

Ordinanza n. 70 del 05 ottobre 2018

Oggetto: Integrazione dell'Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 55 del 18/07/2018

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri e le attribuzioni del Sindaco) (nominata con D.P.R. del 7 Giugno 2017)

VISTI

- il D.lgs n.152/2006 del 03/04/2006 e s.m.i., "Norme in materia ambientale" che disciplina il sistema di gestione dei rifiuti imponendo, ai Comuni, il compito di stabilire le modalità di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, quelle di conferimento della raccolta differenziata e quelle del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, per garantire una distinta gestione delle diverse frazioni ed il loro recupero;
- gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale di Castelvetrano che sono:
 - ✓ migliorare, in termini di efficienza e di recupero, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
 - ✓ salvaguardare l'igiene ambientale e la pubblica salubrità;
 - ✓ tutelare il decoro del territorio;
 - ✓ implementare la gestione basata sulla riduzione delle quantità da smaltire ed incrementare la quota del materiale da riciclare;
 - ✓ valorizzare le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti sin dalla fase di raccolta;
 - ✓ ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da avviare allo smaltimento indifferenziato;
 - ✓ promuovere comportamenti più corretti da parte dei cittadini nel conferimento dei rifiuti;
 - ✓ la corretta gestione dei rifiuti prodotti ed il recupero del materiale ai fini del riciclaggio, che costituisce obbligo di legge ai sensi del citato D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. per le utenze domestiche e non domestiche;
- l'art. 3, comma 1 e 2 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana N.4/Rif del 07.06.2018 (misure urgenti e straordinarie per incrementare la raccolta differenziata nel territorio della Regione Siciliana);
- la propria Ordinanza N.52 del 03.07.2018;
- la propria Ordinanza N.55 del 18.07.2018;
- la propria Ordinanza N.68 del 28.09.2018;

Rilevato che la Trapani Servizi SpA ha comunicato che, a far data dal 5 ottobre c.a., non sarà più possibile conferire presso l'impianto di C.da Borraena la frazione umida dei rifiuti Codice CER 200108 poiché la Ditta RACO s.r.l., incaricata della trasformazione di tale frazione, non è più disponibile al trattamento fino a data da destinarsi;

Rilevato che le Ditte interpellate con nota del 02.10.2018 per il conferimento della suddetta frazione umida (Sicilfert s.r.l. – nota n. 43344; R.A.P. S.p.A. – nota n. 43337) hanno comunicato per le vie brevi di non potere accettare il conferimento;

Atteso che altri impianti contattati per le vie brevi non hanno dato disponibilità per accettare il conferimento della frazione umida (Giglione Servizi Ecologici s.r.l.; Ofelia Ambiente s.r.l.; SEAP s.r.l.) e che non si ha notizia di altri impianti in funzione per il conferimento/trattamento della frazione umida;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito con l'emanazione del presente atto:

- ✓ al fine di salvaguardare la pubblica salute, l'igiene ambientale e la pubblica salubrità del territorio comunale, anche nelle more dell'adozione di ogni ulteriore azione e/o regolamento in materia;
- ✓ al fine di preservare l'ambiente, con il recupero dei rifiuti, da ulteriori forme di inquinamento e permettendo il risparmio di notevoli risorse naturali.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento è diretto a disciplinare il corretto svolgimento ed utilizzo, da parte dei cittadini ed imprese, dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, prevedendo anche le opportune sanzioni amministrative a carico di coloro i quali non osservando la disciplina in materia provocano, con l'abbandono ed il non corretto conferimento dei rifiuti, disagio e pericoli sia per l'ambiente che per la salute pubblica;

Attesa, quindi, la necessità d'intervenire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, con misure mirate ad una maggiore prevenzione/sanzione dei fenomeni che compromettono la qualità e la salubrità dell'ambiente, mediante l'assunzione di idoneo provvedimento volto ad assicurare il corretto svolgimento ed utilizzo, da parte dei

cittadini ed imprese, dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, prevedendo anche le opportune sanzioni amministrative a carico di coloro i quali non osservando la disciplina in materia, provocano, con l'abbandono ed il non corretto conferimento dei rifiuti, disagi e pericoli alla salute pubblica, all'igiene e alla sanità ambientale e che hanno i caratteri degli interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell'imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico dei privati e del pubblico e di carattere "provvisorio" ossia avente "temporaneità degli effetti".

Richiamati:

- ✓ il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- ✓ la L.R. n.9/2010 e ss.mm.ii. "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- ✓ l'Ordinanza n.5/rif del 07/06/2016, n.26/rif del 01/12/2016 e n.4/rif del 07/06/2018, emanate dal Presidente della Regione Siciliana d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- ✓ il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e s.mm.ii.;
- ✓ la Legge 689/1981 e ss.mm.ii.;
- ✓ il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n.1265 e ss.mm.ii.;
- ✓ l'ordinamento amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Sicilia;
- ✓ l'Ordinanza Sindacale n. 18 del 10/03/2017;
- ✓ l'Ordinanza della Commissione Straordinaria n.3 del 29/06/2017;
- ✓ l'Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 52 del 03/07/2018;
- ✓ l'Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 55 del 18/07/2018;
- ✓ l'Ordinanza della Commissione Straordinaria n.68 del 28.09.2018;

Per i motivi sopra specificati, che qui si intendono espressamente indicati, questo Commissario Straordinario, (nominato con D.P.R. del 7 Giugno 2017, con i poteri e le attribuzioni del Sindaco) avvalendosi dei poteri conferitegli dalla superiore normativa, con la presente, per quanto in premessa;

ORDINA

Art. 1

E' fatto obbligo, dal 05/10/2018, per i cittadini e le attività non domestiche, residenti, domiciliati o dimoranti, sul territorio di **Castelvetrano** e delle frazioni di **Triscina** e **Marinella di Selinunte**:

- di effettuare la selezione dei rifiuti prodotti in modo differenziato, prima del conferimento al servizio pubblico, ai fini del recupero del materiale finalizzato al riciclaggio ed allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati;
- di **sospendere la esposizione fuori dalla propria abitazione (conferimento) della frazione biodegradabile "rifiuti di cucina e mensa" Codice CER 200108** fino al superamento della fase di crisi del sistema regionale dei rifiuti ed individuazione ed autorizzazione, da parte degli Organi Regionali preposti, di ulteriore impianto per il conferimento di detta frazione merceologica.
- di esporre nelle giornate di domenica – martedì – giovedì dalle ore 20:00 alle ore 05:00 del mattino successivo esclusivamente **sfalci di potatura** e **rifiuti indifferenziati (RSU)**, e ciò fino al superamento della fase di crisi del sistema regionale dei rifiuti ed individuazione ed autorizzazione da parte degli Organi Regionali preposti di ulteriore impianto per il conferimento di detta frazione merceologica.

Art. 2

E' fatto obbligo di rispettare, fatte salve le superiori disposizioni, il calendario dei conferimenti di cui alla Ordinanza n. 55/2018.

E' OBBLIGATORIO

Art. 3

Conferire la carta, il cartone ed il cartoncino in contenitori di plastica o in contenitori che non siano dello stesso materiale dei rifiuti conferiti.

DETERMINA

Art. 4

- a) che le violazioni a quanto previsto dalla presente Ordinanza siano punite, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 7 bis del D. Lgs. n 267/2000 e s.m.i. e ai sensi della L. 689/81 con la sanzione minima di euro 150,00. Sulla base della gravità della violazione e della ripetitività dell'infrazione commessa si applicherà la sanzione massima di € 500,00;
- b) che è sempre fatta salva ogni applicazione di più gravi sanzioni amministrative, pecuniarie e/o penali previste, ove ricorrano gli estremi, da quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006, dall'art. 650 del Codice Penale e ove costituiscano reato e/o siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura;
- c) che dall'accertamento della violazione consegue altresì l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido;
- d) che le sanzioni sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione;
- e) che per l'applicazione delle sanzioni verrà utilizzato un sistema di videosorveglianza per monitorare il rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza e, in particolare, quelle concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti - art. 13 L. 29/11/1981, n. 689.

DISPONE

- che l'attuazione di quanto disposto dalla presente Ordinanza è demandata:
 - a) al soggetto privato affidatario pro-tempore dell'esecuzione del servizio della gestione integrata dei rifiuti per come disciplinato dalla presente Ordinanza;
 - b) al II Settore – Servizi Tecnici la gestione dei procedimenti e dei provvedimenti di Legge relativi al servizio svolto dalla ditta esecutrice;
 - c) al Comando di Polizia Municipale con l'eventuale ausilio del personale del II Settore – Servizi Tecnici per le attività di controllo e accertamento;
- che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on-line;
- che il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto con essa;
- che copia del presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante affissione nei luoghi pubblici della città;
- che copia del presente provvedimento sia affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line, nonché sia data pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;
- che copia del presente provvedimento sia trasmessa per le rispettive competenze a:
 - ✓ Al Dipartimento regionale delle acque e dei rifiuti;
 - ✓ Al Presidente della Regione Siciliana;
 - ✓ Al Prefetto di Trapani;
 - ✓ Alla S.R.R. Trapani Provincia Sud;
 - ✓ Al Dirigente dei VV. UU. del Comune;
 - ✓ Alla ditta gestore pro-tempore del servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti;

INFORMA

che la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine possono, ai sensi dell' art. 13 della Legge 689/1981, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza e alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

AVVERTE

che norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia oppure, alternativamente, entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.


DIFFIDA

Chiunque da porre in essere atti e o comportamenti in violazione della presente ordinanza, per l'applicazione dell'art. 650 del codice penale, trattandosi di provvedimento legalmente dato dalla presente Autorità per ragioni di tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica hanno cura della vigilanza e del rispetto della presente Ordinanza.

dalla Residenza Municipale, ___ Ottobre 2018

Visto
Il Responsabile della Direzione f.f.
(Geom. Alessandro Glaziano)



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Dott. (Salvatore CACCAMO)

